

Versione anonimizzata

Traduzione

C-550/23 – 1

Causa C-550/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

30 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

20 agosto 2023

Ricorrente:

NV

Organo sanzionatore:

Agentsia za darzhavna finansova inspektsia

ORDINANZA

(...) (omissis)

(...) (omissis) **Procedimento sanzionatorio amministrativo n. 12337** in base al registro del Tribunale per il **2022** (...) (omissis)

Il procedimento dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria; in prosieguo: l'«SRS») è stato avviato a seguito del ricorso proposto da NV contro la decisione sanzionatoria n. 11-01-184/25.08.2022 emanata dal (omissis) Direttore dell'Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (Agenzia statale di verifica fiscale, Bulgaria; in prosieguo: l'«ADFI») con la quale era stata irrogata sulla base dell'articolo 256, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 257, dello Zakon za obshtestvenite poratchki (legge sugli appalti pubblici; in prosieguo: lo «ZOP») una sanzione amministrativa sotto forma di sanzione pecuniaria pari a BGN 2 140,69 (duemilacentoquaranta leva e

sessantanove stotinki) per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, punto 2, dello ZOP.

[Atti procedurali in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale] (...) (omissis)

I. Parti e oggetto del procedimento:

- 1 NV, con indirizzo: Città di Sofia, (...) (omissis)
- 2 Agenzia statale di verifica fiscale, con indirizzo: Città di Sofia, (...) (omissis)
- 3 La causa è volta a chiarire se il ricorrente NV, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società commerciale «Montazhi» EAD, abbia eventualmente compiuto un illecito, segnatamente con riferimento alle spese effettuate, pari a BGN 89 195,66 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'ambito di un contratto di fornitura del 15 giugno 2020 stipulato tra la «Montazhi» EAD e la «Reyr Studio BG» EOOD, senza avvalersi di uno dei procedimenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello ZOP (legge sugli appalti pubblici).
- 4 Il procedimento principale è oggetto del giudizio di primo grado e la decisione del giudice è soggetta al controllo dell'Administrativen sad Sofia-Grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), di grado superiore, ossia la sentenza non è definitiva.

II. Fatti

- 5 Il controllo esterno sull'applicazione dello ZOP (legge sugli appalti pubblici), compreso il controllo dell'esecuzione di contratti relativi ad appalti pubblici e contratti quadro, spetta alla Corte dei conti e agli organi dell'agenzia statale di verifica fiscale.
- 6 La società commerciale «Montazhi» EAD è una società per azioni unipersonale, rappresentata dal ricorrente NV, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione. Unico proprietario delle quote di capitale della «Montazhi» EAD è la «Darzhavna konsolidatsionna kompania» EAD. L'intero capitale della «Darzhavna konsolidatsionna kompania» EAD è detenuto dallo Stato, che esercita i suoi diritti attraverso il Ministro dell'Economia in base alle sue competenze settoriali. La «Montazhi» EAD è assoggettata alla verifica fiscale statale ai sensi dell'articolo 4, punto 4, dello Zakon za darzhavnata finansova inspektsia (legge in materia di verifica fiscale statale; in prosieguo: lo «ZDFI»), segnatamente quale società commerciale nella quale una persona di cui al punto 3 dello ZDFI detiene una partecipazione con potere di veto.

- 7 La «Montazhi» EAD è gestita dal socio unico e dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione nomina uno o più dirigenti, scelti nella cerchia dei suoi membri, con funzioni di direzione e rappresentanza della società e ne stabilisce il compenso.
- 8 Nell'ambito di una verifica fiscale sulla «Montazhi» EAD, avente ad oggetto la legittimità della stipula e dell'esecuzione di contratti con controparti contrattuali, compresa la società controllante, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2021, gli organi di vigilanza dell'ADFI (agenzia statale di verifica fiscale) presumevano che la società costituisse un «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell'articolo 2, punto 43, delle Disposizioni integrative dello ZOP (legge sugli appalti pubblici) e che NV, che la rappresentava, fosse un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 14, dello ZOP, per i motivi di seguito indicati.
- 8.1. Esisterebbe un organo di direzione o vigilanza i cui membri sono nominati per più della metà da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 14, dello ZOP;
- 8.2. il 96,92 % delle entrate derivanti dall'attività principale della società proverrebbero da contratti stipulati senza una procedura d'appalto con la società controllante, la «Darzhavna konsolidatsionna kompania» EAD, e con una società controllata di quest'ultima, e per essere selezionata come parte contrattuale per queste operazioni, la «Montazhi» EAD non avrebbe agito secondo le normali condizioni di mercato, dal momento che non erano ammessi a partecipare altri operatori economici e che non era garantita la libera concorrenza;
- 8.3. l'impresa non sarebbe in grado di sopportare da sola il rischio finanziario della propria attività e funzionerebbe grazie all'intenzione espressa dalla società controllante di sostenere finanziariamente la società in caso di necessità, quale società attiva.
- 9 Avendo gli organi amministrativi accertato che la «Montazhi» EAD è un «organismo di diritto pubblico», essi emanavano una decisione constatando un illecito, cui faceva seguito la decisione sanzionatoria impugnata nel presente procedimento, con la quale il ricorrente NV, presidente del consiglio di amministrazione della «Montazhi» EAD nonché amministrazione aggiudicatrice di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 14, dello ZOP, veniva sanzionato per aver effettuato, il 18 agosto 2020 (data di emissione della fattura n. 0000000016/23.07.2020), una spesa relativa a un contratto di fornitura del 15 giugno 2020 tra la «Montazhi» EAD e la «Reyr Studio BG» EOOD per BGN 89 195,66 al netto dell'IVA, aggiudicando con tale operazione un appalto pubblico avente per oggetto «fornitura di pietrisco, ghiaia e rifiuti da costruzione» per la seguente opera: «riparazione e risanamento della diga di sbarramento „Zlati voyvoda 3“, PI 30990.50.92 (000305), frazione Zlati voyvoda, comune Sliven, e relativi impianti», senza fare ricorso a una delle procedure di cui all'articolo 18,

paragrafo 1, dello ZOP in base al valore del contratto, che supera la soglia di BGN 70 000 prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, punto 2, dello ZOP.

III. Disposizioni normative rilevanti

10 Diritto nazionale

Zakon za obshtestvenite poratchki (legge sugli appalti pubblici; in prosieguo: lo «ZOP») (pubblicato nella Gazzetta ufficiale bulgara n. 13 del 16 febbraio 2016)

Articolo 5 (1) Gli enti appaltanti sono responsabili della regolare valutazione, pianificazione, esecuzione nonché della regolare chiusura e rendicontazione degli esiti degli appalti pubblici. Esistono amministrazioni aggiudicatrici ed enti appaltanti di settori specifici.

(2) Si considerano amministrazioni aggiudicatrici:

(...)

14. i rappresentanti di organismi di diritto pubblico;

Articolo 17 (1) Gli enti appaltanti sono tenuti a ricorrere alle procedure di aggiudicazione previste dalla legge, ove ricorrano le condizioni.

Articolo 18 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale bulgara n. 13 del 2016, in vigore dal 15 aprile 2016) (1) Le procedure ai sensi della presente legge sono le seguenti:

1. la procedura aperta;
2. la procedura ristretta;
3. la procedura negoziata;
4. la procedura negoziata con invito a presentare offerte;
5. la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso;
6. il dialogo competitivo;
7. il partenariato per l'innovazione;
8. la procedura negoziata senza previo avviso;
9. la procedura negoziata senza previo invito a presentare offerte;
10. la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando;
11. il concorso di progettazione;

12. il concorso pubblico di progettazione;
13. la trattativa diretta.

Articolo 20 (1) Le procedure ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punti da 1 a 11, trovano applicazione

1. per l'aggiudicazione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici e loro consorzi, di appalti pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ai seguenti importi:

- a) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) BGN 10 000 000 – per appalti di lavori;
- b) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 271 000 – per forniture e servizi;
- c) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) BGN 1 000 000 – per i servizi elencati nell'allegato 2;

2. per l'aggiudicazione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, di appalti pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ai seguenti importi:

- a) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) [BGN] 10 000 000 – per appalti di lavori;
- b) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 271 000 – per forniture e servizi, comprese le merci elencate nell'allegato 3;
- c) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 418 000 – per forniture, comprese le merci non elencate nell'allegato 3;
- d) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) BGN 1 000 000 – per i servizi elencati nell'allegato 2;

3. per l'aggiudicazione, da parte di enti appaltanti di settori specifici, di appalti pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ai seguenti importi:

- a) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) [BGN] 10 000 000 – per appalti di lavori;
- b) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 837 000 – per forniture e servizi;

c) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) BGN 1 500 000 – per i servizi elencati nell'allegato 2;

4. per l'aggiudicazione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici ed enti appaltanti operanti nei settori specifici della difesa e della sicurezza, di appalti pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ai seguenti importi:

a) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 837 000 – per la fornitura di attrezzature militari, compresi pezzi, componenti e/o unità di montaggio, comprese attrezzature elencate nella lista dei materiali destinati alla difesa, adottata sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, dello *Zakon za eksportna kontrol na produkti, svarzani s otbranata, i na izdelia i tehnologii s dvoyna upotreba* (legge sul controllo dell'esportazione di materiali e tecnologie destinati alla difesa con duplice destinazione d'uso);

b) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 837 000 – per la fornitura di attrezzature sensibili, compresi pezzi, componenti e/o unità di montaggio ad esse destinate;

c) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 837 000 – per servizi direttamente correlati alle attrezzature di cui alle lettere a) e b), e precisamente per ogni singolo elemento e tutti gli elementi del loro ciclo di vita;

d) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) BGN 10 000 000 – per appalti di lavori direttamente correlati alle attrezzature di cui alle lettere a) e b), e precisamente per ogni singolo elemento e tutti gli elementi del loro ciclo di vita;

e) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) BGN 837 000 – per servizi a scopi militari specifici o per servizi sensibili;

f) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) [BGN] 10 000 000 – per appalti di lavori a scopi militari specifici o per appalti di lavori sensibili;

5. per l'indizione, da parte di enti appaltanti, di concorsi di progettazione per progetti di valore pari o superiore a BGN 70 000.

(2) Gli enti appaltanti fanno ricorso alle procedure di cui all'articolo 18, punti 12 o 13, per appalti pubblici aventi il seguente valore stimato

1. (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) per appalti di lavori – da BGN 270 000 a BGN 10 000 000;

2. per forniture e servizi, compresi i servizi elencati nell'allegato 2, – da BGN 70 000 fino alla soglia prevista dall'articolo 1 a seconda del tipo di ente aggiudicatore e dell'oggetto dell'appalto.

Articolo 238 (1) Il controllo esterno dell'attuazione della presente legge, compreso il controllo dell'esecuzione di contratti relativi ad appalti pubblici e contratti quadro, spetta alla Corte dei conti e agli organi dell'agenzia statale di verifica fiscale.

(2) Gli enti appaltanti che rientrano nell'ambito di applicazione dello Zakon za Smetnata palata (legge sulla Corte di conti), sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

(3) Gli enti appaltanti che rientrano nell'ambito di applicazione dello Zakon za darzhavnata finansova inspektsia (legge in materia di verifica fiscale statale) sono soggetti al controllo, nel quadro di un'ispezione, da parte degli organi dell'agenzia statale di verifica fiscale per quanto riguarda l'osservanza della presente legge.

Articolo 256 (1) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019, e n. 102 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) Un ente appaltante che aggiudica un appalto pubblico stipulando un contratto o effettuando spese, oppure assumendo l'impegno ad effettuare spese, di importo non inferiore alla soglia di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, senza avviare una procedura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, in base al valore del contratto, è punito con una sanzione pecuniaria, ove ricorrano le condizioni, pari al 2% del valore del contratto, IVA compresa, o, in mancanza di un contratto scritto, della spesa effettuata o dell'impegno assunto ad effettuare una spesa. L'importo della sanzione pecuniaria non supera tuttavia BGN 50 000,

Articolo 257 (1) (modificato dalla Gazzetta ufficiale bulgara n. 86 del 2018, in vigore dal 1° marzo 2019) Nei casi previsti dagli articoli 247, da 249 a 255 e da 256 a 256b, in cui il contratto non riporta un valore complessivo o non è possibile determinarne il valore, l'importo della sanzione pecuniaria viene stabilito sulla base del valore stimato indicato sull'avviso di appalto pubblico, della spesa effettuata o dell'obbligo assunto contrattualmente ad effettuare una spesa o, in mancanza di ciò, sulla base delle risorse previste a bilancio dall'ente appaltante per la suddetta attività.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Articolo 2. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

.....

Punto 43. Gli «organismi di diritto pubblico» sono persone giuridiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, o il loro organo di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata da amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punti da 1 a 14.

Le esigenze di interesse generale hanno natura industriale o commerciale quando il soggetto opera in normali condizioni di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività.

Un istituto medico – una società commerciale il cui capitale è detenuto per almeno due terzi da privati, che viene finanziata per oltre il 50 per cento dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la cui gestione è posta sotto la vigilanza delle autorità o organismi regionali o locali o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, e che ha natura industriale o commerciale, pur operando per soddisfare esigenze di interesse generale, non costituisce un «organismo di diritto pubblico» ai sensi e ai fini della legge sugli appalti pubblici.

Articolo 3. La presente legge recepisce i requisiti [posti da]:

1. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65).

11 Diritto dell'Unione

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65).

«Articolo 2, paragrafo 1 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

4. per “organismi di diritto pubblico” si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) sono dotati di personalità giuridica; e

c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

Articolo 4 La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

(...)

c) 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III».

IV. Posizioni delle parti

12 Il ricorrente NV non ha preso posizione in modo esplicito e non si è neppure avvalso del termine concessogli per formulare questioni pregiudiziali aggiuntive da poter inserire, in base alla decisione dell'SRS (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

13 Agenzia statale di verifica fiscale

13.1. L'autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio ha presentato osservazioni scritte tramite i suoi rappresentanti, sostenendo che, benché la definizione legale della nozione di «organismo di diritto pubblico» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sia stata recepita nell'articolo 2, punto 43 [delle disposizioni integrative] dello ZOP (legge sugli appalti pubblici), tale atto di diritto derivato dell'Unione europea non è applicabile in quanto il valore della commessa in discussione nel procedimento principale è inferiore alla soglia prevista dall'articolo 4, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, pari a EUR 207 000. Per questi motivi essa ritiene la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile, in quanto le disposizioni nazionali – articolo 20, paragrafo 2, punto 2 dello ZOP – stabiliscono una soglia di BGN 70 000.

IV. Motivi del rinvio

14 Il presente procedimento ha per oggetto l'esame della questione se il ricorrente NV, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società commerciale «Montazhi» EAD, abbia eventualmente compiuto un illecito, segnatamente con riferimento alle spese effettuate di BGN 89 195,66 al netto

dell'IVA nell'ambito di un contratto di fornitura del 15 giugno 2020 stipulato tra la «Montazhi» EAD e la «Reyr Studio BG» EOOD, senza avviare uno dei procedimenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello ZOP (legge sugli appalti pubblici).

- 15 Occorre anzitutto accertare se la società commerciale «Montazhi» EAD, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2021, in particolare alla data in cui è stata effettuata la spesa, vale a dire il 18 agosto 2020, costituiva un «organismo di diritto pubblico», il che renderebbe il suo rappresentante un'amministrazione aggiudicatrice di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 14, dello ZOP, potenzialmente responsabile, per illecito amministrativo, del mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, punto 2, dello ZOP.
- 16 Questo Collegio nutre dubbi sul corretto recepimento delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nel diritto nazionale della Repubblica di Bulgaria, in quanto lo ZOP (legge sugli appalti pubblici) stabilisce che la nozione di «organismo di diritto pubblico» si applichi anche nel caso di appalti pubblici di importo inferiore alle soglie indicate in detto atto di diritto derivato dell'Unione europea, estendendo in tal modo il suo campo di applicazione *ratione materiae*.
- 17 In questo contesto si rende necessaria una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea per accertare se sia ammissibile una normativa nazionale secondo la quale le disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in particolare la definizione legale di «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, si applicano anche ad appalti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie stabilite nell'articolo 4 della direttiva medesima.

Pertanto, il **Sofiyski rayonen sad** (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) (omissis)

COSÌ DISPONE:

Viene sottoposta in via pregiudiziale la seguente questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Se sia ammissibile una normativa nazionale secondo la quale le disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65), in particolare la definizione legale di «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, si applicano anche ad appalti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie stabilite nell'articolo 4 della direttiva medesima.

[Impugnazione, notifica delle copie]

(...) (omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO